

Pubblicato il 28/11/2017

N. 01409/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02652/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

Ksm S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Regione Sicilia - Assessorato Economia – Dip.to Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - Centrale Unica di Committenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 51606 del 18 ottobre 2017, con il quale la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato regionale dell'Economia, con riferimento alla gara per

l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale ha respinto le pretese della ricorrente (di conferma di intervenuta partecipazione per il lotto 1 e riapertura termini per i lotti 3 e 5);

- ove possa occorrere, della relazione della ditta Maggioli (attuale gestore della Piattaforma), allegata alla nota prot. n. 51606 del 18 ottobre 2017;

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 46914 del 27 settembre 2017 con la quale la Centrale Unica di Committenza - riscontrando la lettera della KSM del 15 settembre 2017 – ha comunicato alla società di aver verificato con il gestore della Piattaforma che “il problema di caricamento dell'offerta non è stato causato da un malfunzionamento della Piattaforma ...” e che la richiesta della società non avrebbe potuto essere accolta;

- ove possa occorrere, della relazione della Maggioli spa, allegata alla predetta nota prot. n. 46914 del 27 settembre 2017;

- ove possa occorrere e per quanto di ragione, del disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale e del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica (paragrafo 13, pagg 53 e segg.) nelle parti in cui, non esplicitando le modalità di invio delle offerte, impediscono la regolare partecipazione alla procedura di gara;

- ancor più subordinatamente, ove possa occorrere e per quanto di ragione, del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di partecipazione alla gara per più lotti, la possibilità di inviare la documentazione afferente uno solo dei lotti scelti;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, sconosciuti alla società ricorrente;

nonché per la condanna al risarcimento del danno da pronunziarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, al fine di ottenere la reindizione della procedura emendata dei vizi denunciati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato Economia – Dip.To Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - Centrale Unica di Committenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTI, altresì, gli artt.119 e 120 Cod.Proc.Amm., D.Lgs.104/2010;

PREMESSO in rito (stante la mancata pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici, dei provvedimenti di esclusione o di ammissione) l'inapplicabilità in specie dei commi 2-*bis* e 6-*bis* art. 120 c.p.a.;

PREMESSO ancora che la società ricorrente rappresenta di avere interesse alla partecipazione, in RTI, alla gara indetta dalla Certale Unica di Committenza della Regione Siciliana, con procedura telematica ex art. 58 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi integrativi di vigilanze armata per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale, con particolare riferimento -rispetto ai sei messi a gara- al lotto n. 1 (Palermo), al lotto n. 3 (Messina) e al lotto n. 5 (Agrigento – Trapani);

CONSIDERATO che con il ricorso qui in esame la mandataria KSM espone che, nel predisporre le buste informatiche per la partecipazione alla gara, il sistema si è arrestato dopo aver preso in carico (come attestato dallo stesso gestore della piattaforma informatica Maggioli) la "*documentazione già caricata con riferimento al lotto n 1*", impedendo alla KSM di completare la relativa procedura;

CONSIDERATO che, in relazione al lotto n.1, è incontroverso che la

documentazione comunque acquisita dalla piattaforma informatica non è suscettibile di modifica alcuna da parte dell'impresa partecipante, con garanzia dei *par condicio competitorum*;

CONSIDERATO che alcuni dei profili di censura dedotti con il presente ricorso appaiono supportati da sufficiente *fumus boni iuris* e che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare concedendo idonea misura cautelare al fine della ammissione con riserva del RTI ricorrente alla gara di che trattasi limitatamente al Lotto n.1 per il quale la relativa documentazione è stata acquisita e salvata sul server del gestore della piattaforma informatica attraverso la quale è stata gestita la gara;

RITENUTO che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in esame nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Valenti

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO